

ORDINE DEI CHIMICI E FISICI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2020 _ 2022**

Redatto il 30 Dicembre 2019

Approvato dal Consiglio Dell'Ordine
il 27 Gennaio 2020

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Adottato dall' Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bergamo

Pubblicato sul sito <https://www.ordinechimicifisiciberghamo.it>

SOMMARIO

- PREMESSE
- RIFERIMENTI NORMATIVI
- PARTE PRIMA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- PARTE SECONDA
MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE
DECISIONI
- PARTE TERZA
TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

PREMESSE

L'Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Bergamo, di seguito per brevità indicato come "OCF" oppure "Ordine", prosegue la propria politica in materia di anticorruzione e trasparenza ed i propri obiettivi strategici in tale ambito individuando i processi maggiormente esposti al rischio e le misure di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione del presente ***Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza***, approvato per il triennio 2020 – 2022 in continuità con quanto già posto in essere nel triennio precedente.

L'Ordine individua inoltre nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modalità e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Nella predisposizione del presente Piano triennale, l' OCF tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, tenuto conto delle proprie dimensioni e del fatto di essere autofinanziato attraverso il contributo degli iscritti.

Nella stesura, approvazione ed attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (d'ora in poi, per brevità, anche "PTPCT" oppure "Piano") sono stati coinvolti i seguenti soggetti:

- 1) il Consiglio dell' Ordine, che predispone gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione, prevenzione e misure di trasparenza e che adotta il Piano,
- 2) il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT"), chiamato a svolgere i compiti previsti dalla vigente normativa e, più in generale, a promuovere la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'OCF,
- 3) l' Organismo indipendente di valutazione (OIV), nominato dall'Ordine.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano Triennale è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

1. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”
2. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n.190 del 2012”
3. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)”
4. Delibera 21 ottobre 2014, n. 145/2014 dell’ANAC, recante “Parere dell’Autorità sull’applicazione della L.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”
5. Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
6. Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
7. R.D. 1 marzo 1928, n. 842. “Regolamento per l’esercizio della professione di chimico” art.li 1, e 16
8. R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative”
9. Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Chimici”
10. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
11. D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, recante “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”
12. D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stessa”
13. Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”
14. Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, recante “Ordinamento della Professione di chimici e fisici”
15. Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018, recante “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”
16. “Regolamento di attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo

2018 pubblicato in GU n. 128 del 5 giugno 2018”, approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici nella seduta del 7 e 8 giugno 2018

Ed in conformità a:

1. Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi per brevità “PNA”);
2. Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n. 145, avente per oggetto: “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”
3. Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (per brevità “PNA2016”)
4. Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazione sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013”
5. Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, recante “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013; Art 5 bis comma 6, del D.Lgs n. 33/2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
6. Determinazione ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017, recante “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”
7. Determinazione dell’ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
8. Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 giugno 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”.

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Piano, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell’art. 2bis del D.Lgs 33/2013.

PARTE PRIMA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1) DEFINIZIONI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano Triennale di prevenzione dell' Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bergamo (di seguito "Piano") perimetra il sistema di lotta al malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni pubbliche attribuite. Il Piano aspira a disciplinare, con attività di prevenzione e contrasto, ogni situazione in cui possa insinuarsi, nel corso dell'attività amministrativa, l'abuso da parte di un potere per fini di vantaggio privato o meno, oggettivamente e soggettivamente sviati dallo scopo e dalla corretta imparzialità dell'ordinamento.

Per la redazione del Piano è stato tenuto conto, in sede di elaborazione, dei profili rimessi nella L. 190/2012 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*, e le disposizioni sopra richiamate, i successivi aggiornamenti, le successive modifiche e integrazioni, le relative dinamiche evolutive a qualsiasi livello di normazione e/o direttiva esterna e/o interna all'Ente, costituiscono fonti permanenti del sistema di prevenzione della corruzione.

L'armonizzazione delle fonti permanenti comporta che oggetto del sistema di prevenzione della corruzione è il più generale fronte di prevenzione e contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione, per gli aspetti identificati dalle citate fonti, qualunque sia la definizione ivi riportata.

Il Piano è aggiornato annualmente e comunque secondo la tempistica fissata dal legislatore, e tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità per l'allineamento a nuove diverse disposizioni, per accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione che lo rendano necessario, e comunque - secondo le segnalazioni della Struttura - al fine di migliorarne capacità performante e coordinamento con il sistema generale dei controlli, della trasparenza e del comportamento, a garanzia dell'implemento sostanziale e dell'efficace attuazione.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano approvate con deliberazione del Consiglio costituisce illecito disciplinare, salva ogni diversa più grave responsabilità.

2) OBIETTIVI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Presso l' Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bergamo il Piano si concretizza in:
 - a) definire criteri e metodologie di individuazione, e periodico aggiornamento, delle attività a più elevato rischio corruzione;
 - b) prevedere meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nelle attività a più elevato rischio;
 - c) prevedere, con particolare riguardo alle attività a più elevato rischio corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione;

- d) definire criteri e metodologie di monitoraggio dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire criteri e metodologie di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i consiglieri e gli iscritti all'ordine, quando svolgono funzioni amministrative, per conto dell'ente stesso;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- g) indicare criteri generali, risorse e strumenti, idonei per quantità e qualità, a consentire:
 - l'adozione di procedure o di criteri chiari e precisi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione per selezionare i consiglieri e gli iscritti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - eventuali attività di formazione dei consiglieri e degli iscritti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - eventuali ed adeguati percorsi formativi e di aggiornamento per il responsabile della prevenzione della corruzione;
- h) l'Amministrazione, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e dalla mancanza di personale dipendente non può applicare nessuna rotazione del personale.

3) SOGGETTI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Piano attua i suoi obiettivi attraverso l'azione sinergica della società civile e di coloro che operano all'interno dell'Ente, a qualsiasi titolo.
2. Alle determinazioni operative e alla più generale funzionalità del Piano provvedono, con diversi ruoli, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), gli Amministratori, i Consiglieri e gli iscritti all'Ordine, quando svolgono funzioni amministrative per conto dell'ente stesso, nonché possibili organismi costituiti e i terzi esterni incaricati di funzioni, servizi e consegne in nome e/o per conto dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bergamo.
3. Per gli Amministratori, le consegne si sintetizzano come segue:
 - a) L'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bergamo interviene, secondo propria competenza, per gli aspetti necessari alla sua attuazione;
 - b) Il Presidente nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e interviene, secondo propria competenza, per gli aspetti necessari all'attuazione del Piano che adotta su proposta del RPCT;
 - c) Il Consiglio dell'Ordine approva eventuali programmi formativi e interviene, secondo propria competenza, per gli aspetti necessari all'attuazione del Piano.

4. Per il personale in forza all'organizzazione, le consegne si sintetizzano come segue:

a) Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

I) propone al Presidente il Piano e le sue modifiche,

II) verifica l'efficace attuazione del Piano e vigila sulla sua idoneità e funzionamento,

III) propone, al Consiglio dell'Ordine, eventuali programmi formativi per il personale preposto allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, articolandolo sui temi dell'etica e della legalità,

IV) pubblica nel sito Web dell'Amministrazione copia del Piano,

V) entro il 31 dicembre di ogni anno propone eventuali aggiornamenti del Piano al Presidente e al Consiglio motivandoli con un intervento e illustrando ai Consiglieri i risultati dell'attività svolta.

b) I Consiglieri dell'Ordine:

1. sono direttamente responsabili della corretta attuazione del Piano nell'ambito di competenza, ne verificano l'attuazione e vigilano sul suo funzionamento;

2. collaborano permanentemente e attivamente all'impianto della programmazione di prevenzione e alle sue necessità di modifica, tramite supporto e segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione, a richiesta o di propria iniziativa;

3. raccolgono e monitorano informazioni e analisi sugli argomenti oggetto del Piano, e relative connessioni normative almeno, ma non esclusivamente, in relazione al proprio ambito di attività, inoltrando quando necessario o richiesto relazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione.

4. sono responsabili della corretta attuazione delle regole di Controllo, Trasparenza e Pubblicità degli atti e adottati e/o proposti, sia curando ogni aspetto delle procedure precedenti e successive, nonché ogni eventuale obbligo di trasmissione a terzi, sia verificando la corretta e compiuta esecuzione di quanto disposto per il rispetto delle richiamate regole di Controllo, Trasparenza e Pubblicità;

5. segnalano immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Consiglio di Disciplina ogni fatto o evento o comportamento che contrasti, nel metodo e nel merito, con il sistema anticorruzione delineato dalle fonti permanenti del sistema anticorruzione, contemporaneamente rassegnando le opportune azioni correttive adottate;

6. suggeriscono, quando necessario, regole e procedure interne di dettaglio, ancorché codificando prassi comportamentali, per agevolare l'attuazione del Piano, presidiare gli adempimenti e gli obblighi, utilmente ottimizzare la veicolazione delle informazioni e delle comunicazioni;

7. sono referenti - in senso formale e sostanziale - del Piano e del Responsabile

della prevenzione della corruzione, nell'ambito di loro competenza.

c) I Responsabili di procedimento o di consegne comunque denominate:

1. sono tenuti al rispetto integrale delle regole già segnate per i Consiglieri dell'Ordine, nell'ambito della propria competenza e/o servizio e/o funzione affidata alla loro responsabilità;
 2. collaborano permanentemente e attivamente all'impianto della programmazione di prevenzione ed alle sue necessità di modifica, tramite supporto e segnalazioni al proprio referente, a richiesta o di propria iniziativa;
 3. ciascun organismo costituito, e i terzi esterni incaricati di funzioni, servizi e consegne, in nome e/o per conto dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Bergamo ha l'obbligo di segnalare tutti i casi in cui è ritenuta negativamente esposta l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente, laddove ravvisi la compromissione o violazione, anche solo potenziale, dei principi rimessi nelle disposizioni della L 190/2012 e nella derivata normazione successiva;
5. Tutti i soggetti del Piano segnati nel presente articolo sono obbligati a riferire e segnalare, sotto la propria responsabilità, in ordine a tutte le circostanze giuridiche e di fatto, personali e terze, di cui hanno conoscenza, quando l'informazione non diversamente dovuta e/o disciplinata è da essi ritenuta idonea a garantire l'integrità dei principi presidiati e il funzionamento del sistema anticorruzione.

4) GESTIONE DEL RISCHIO: MAPPATURA, ANALISI E MISURE

La gestione del rischio si compone di 3 fasi:

- Identificazione o mappatura delle aree di rischio in relazione ai processi esistenti nell'OCF;
- Analisi e ponderazione dei rischi;
- Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato;

Individuazione o mappatura delle attività a rischio corruzione

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha come oggetto l'individuazione degli ambiti nei quali avvengono i procedimenti istruttori che conducono alle decisioni finali per singolo procedimento con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'effettiva operatività dell'Ordine.

La mappatura è stata condotta mediante valutazione delle caratteristiche dell'Ordine dei Chimici e Fisici di Bergamo, della sua organizzazione e sulla base della conoscenza dell'esistenza o meno di precedenti giudiziari o disciplinari che possano aver interessato l'Ordine.

Partendo dalla L. 190/2012 si sono dapprima individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, si sono individuati i rischi specifici dell'Ordine. Sono state oggetto di valutazione, in particolare, le aree di rischio evidenziate dall'ANAC nel proprio Piano Nazionale Anticorruzione.

Tra i processi tipici del sistema degli Ordini, quelli maggiormente a rischio risultano essere:

Area A – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,

Area B – Affidamento incarichi esterni (consulenze e collaborazioni professionali)

Area C – Affidamento incarichi interni (deleghe ai Consiglieri e altri incarichi)

Area D – Provvedimenti (Provvedimenti amministrativi, giurisdizionali, opinioni su parcelle)

Area E – Attività specifiche dell'Ordine, comprendenti i seguenti processi

- formazione professionale continua
- erogazioni, sovvenzioni e contributi a soggetti controllati o finanziati
- rimborsi spese
- funzioni disciplinari, attraverso il Consiglio di Disciplina
- designazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Le aree di intervento e le specifiche attività individuate a rischio corruzione sono dinamicamente aggiornate dalle disposizioni normative, di qualsiasi livello, che dovessero intervenire.

Informano altresì l'elenco riportato in precedenza, nell'ambito di quanto può interessare l'attività istituzionale dell'Ordine, i riferimenti di diretta connessione rimessi dal legislatore (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni, materie soggette alle regole della

trasparenza) e le attività segnalate dal legislatore.

Segnalazione interna delle ulteriori attività a rischio corruzione:

1. Tutti i soggetti del Piano, ma in particolare ciascun Consigliere dell'Ordine, di procedimento o di consegne comunque denominate, è tenuto a segnalare, in qualunque tempo, richiesto o di propria iniziativa, ulteriori materie e/o ambiti di intervento, ovvero aspetti dei processi amministrativi inerenti quanto già catalogato, meritevoli di essere classificate tra quelle inerenti le attività esposte, o particolarmente sensibili per particolari circostanze, al rischio di corruzione.
2. La segnalazione, adeguatamente motivata e ragionata, deve pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Presidente dell'Ordine.
3. Ciascun Consigliere dell'Ordine, quando ritenuto necessario attesta mediante relazione scritta sulle ulteriori attività meritevoli di essere censite fra quelle a rischio corruzione, segnalando positivamente o negativamente in ordine all'eventuale sussistenza, alla data della relazione.
4. In presenza di segnalazione che venga indicata, o comunque presenti, particolarità tali da suggerire un immediato intervento, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede subito ad assumere ogni possibile iniziativa, adottando direttive di prime cure e trasmettendo contestuale avviso al Presidente dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina, per eventuali iniziative di competenza dell'Amministrazione.
5. La materia o l'ambito d'intervento per attività a rischio, segnalata aggiuntivamente all'elenco sopra definito, sarà comunque trattata quale proposta di modifica del Piano.
6. La segnalazione potrà essere accompagnata, all'occorrenza, da un'eventuale proposta di modifica o nuova regolamentazione interna della materia o dell'ambito d'intervento, quando se ne rilevi l'opportunità ai fini della migliore resa del sistema anticorruzione.

Analisi e Ponderazione dei rischi

L'OCF ha proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi connessi ai processi individuati, tenendo conto sia dell'impatto dell'evento corruttivo sia delle probabilità di accadimento dell'evento stesso.

I risultati di tale attività sono riportati nell'Allegato 1 al PTPCT (Tabella valutazione del livello di rischio 2020).

Tale valutazione è funzionale alla programmazione degli interventi di prevenzione, utili a ridurre le probabilità di rischio.

Misure di prevenzione del rischio

Le misure di prevenzione sono indicate di seguito.

- Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e, per l'effetto, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
- Adesione al Piano di formazione della FNCF per il 2020;

- Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità;
- Gestione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, oltre che dell'accesso agli atti ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPCT
- Attività di controllo e monitoraggio. Questa ulteriore misura utile è costituita dall'attività di monitoraggio e controllo svolta nel continuo dal RPCT, che tiene conto della ponderazione del rischio e quindi della maggiore probabilità di accadimento nei processi ritenuti rischiosi.

L'esito annuale dei controlli, oltre a trovare spazio nella Relazione annuale del RPCT, viene sottoposto dal RPCT al Consiglio che, in caso di evidenti inadempimenti, assumerà le iniziative ritenute più opportune.

PARTE SECONDA

MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI

1) SCHEDATURA DEI PROCEDIMENTI DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

- I. Ciascun Consigliere dell'Ordine, responsabile di procedimento, di servizio, di funzioni o di consegne comunque denominate, nell'ambito della propria attività di servizio, in special modo per quelle già catalogate fra le più esposte al rischio corruzione, in via preliminare adotta autonomamente tutte le regole di gestione consentitegli dai poteri istituzionali allo stesso conferiti dalla normazione vigente, comprensiva della regolamentazione interna opportunamente orientate a meglio tutelare e salvaguardare l'efficacia del sistema di contrasto all'illegalità. La regolamentazione di dettaglio degli accorgimenti adottati dovrà essere tracciata in apposita scheda riepilogativa contenente, dove applicabile:
 - a. la materia o l'ambito di intervento;
 - b. l'individuazione del processo o sub-processo su cui si opera;
 - c. elementi esaminati;
 - d. verifica del rischio;
 - e. valutazione del rischio;
 - f. elaborazione del protocollo;
 - g. specifiche e definitiva procedura adottata.

- II. Ciascuna scheda di operatività indica il tempo medio stimato del relativo procedimento: il dato è destinato alla pubblicazione, nell'ambito dell'informazione al pubblico sui tempi dei singoli procedimenti e sulle tipologie di procedimento che ciascuna figura responsabile coinvolta deve definire e permanentemente aggiornare.

2) REGISTRO DEI PROCEDIMENTI DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

1. Nell'ambito delle attività segnate a rischio corruttela, l'OCF adotta un registro interno dei relativi procedimenti, dove annotare, nelle parti applicabili:
 - a) la data di avvio del procedimento
 - b) l'origine (ufficio o esterno)
 - c) l'oggetto con eventuali annotazioni di specifica
 - d) il personale che lo ha trattato

- e) la data di chiusura del procedimento
- f) l'esito (definizione, accoglimento o diniego)
- g) la durata del procedimento, espressa in giorni, tra data di avvio e data di chiusura.

3) ISTANZE/DENUNCE/DICHIARAZIONI PRIVATE NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

1. In tutte le materie o ambiti d'intervento catalogati a rischio corruzione, il privato che intende presentare un qualsiasi incartamento all'Ente, tra le informazioni preliminari deve altresì indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli amministratori, e gli iscritti dell'Ente. Nel caso trattasi di organizzazioni o soggetti associati, e comunque ove si rinviene il principio della rappresentanza legale o di simile riferimento, l'attestazione è resa con una o più dichiarazioni da parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo e/o decisionale, per quanto attiene eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e gli iscritti degli stessi soggetti e gli amministratori e gli iscritti dell'amministrazione.
2. Nelle istanze/denunce, tra quelle da presentare all'Ente per finalità autorizzatorie e concessorie, il firmatario - che non sia una Pubblica Amministrazione - deve altresì attestare/dichiarare se è stato sottoposto a procedimenti di prevenzione, e se è stato condannato o sottoposto a procedimenti penali. Nel caso di organizzazioni o soggetti associati, comunque ove si rinviene il principio della rappresentanza legale o di simile riferimento, l'attestazione è resa con una o più dichiarazioni da parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo e/o decisionale.
3. Nelle istanze/proposte, tra quelle da presentare all'Ente per finalità di partecipazione a procedure di scelta del contraente per appalti di lavori, forniture e servizi, di qualunque importo, l'Ordine prevede sia inserito nei rispettivi avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

4) ROTAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Non Applicabile

5) REGOLE COMUNI DEI PROCEDIMENTI E DI QUELLI RELATIVI AD ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

- a. Ciascun responsabile di procedimento ha l'obbligo di monitorare il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza, e deve intervenire sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali.
- b. Ciascun responsabile di procedimento amministrativo e, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovrà rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere

- espressamente dichiarati e motivati;
- c. Nelle attività a rischio corruzione, l'intervento correttivo operato e/o la deroga all'ordine cronologico devono essere tracciati con apposita schedatura, da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione, in formato pdf e per email.
 - d. La lavorazione e la trattazione di un qualsiasi procedimento, dà per avvenuta con esito positivo l'autoverifica, a ogni effetto di legge, dell'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse anche potenziale, di obbligo di astensione, e comunque di condizioni giuridiche o fattuali che ostano, per limite individuale del personale che vi interverrà, al suo svolgimento.
 - e. Ciascun Consigliere dell'Ordine può procedere alla verifica dei procedimenti non ancora definiti in carico all'Ente, controllando il rispetto delle consegne fissate dal sistema anticorruzione e dal Piano. L'avvenuto controllo e il relativo esito, comprensivo dell'eventuale intervento di correzione, sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione.

PARTE TERZA

TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

L'Ordine predispone la sezione trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Nella presente sezione, l'Ordine ha definito le misure, le modalità e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, in modo da assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali.

1. L'Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Bergamo riconosce nella trasparenza, nella pubblicità e nella diffusione delle informazioni, una primaria e fondamentale funzione di garanzia pubblica a tutela della legalità in tutte le sue espressioni, della correttezza sostanziale dell'azione amministrativa, dell'etica istituzionale che informa il comportamento e le pubbliche scelte.
2. L'Ordine adegua dinamicamente i propri obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni nel rispetto delle disposizioni normative che li regolano, ivi comprendendosi l'Accesso Civico, l'istituzione, nel proprio sito web - della sezione "Amministrazione Trasparente", e la disciplina di tutela dei dati personali, per come dinamicamente interpretata e orientata dalla rispettiva Autorità Garante.
3. Agli obblighi di cui al comma precedente provvedono direttamente, a propria cura, i Responsabili della gestione, secondo competenza normata nella legge e nei provvedimenti di pari rango, nonché nella regolamentazione interna che integra congiuntamente alla seguente disciplina - il Piano per la trasparenza dell'Ordine e le consegne del relativo Responsabile.
4. Ciascun Responsabile della gestione, nel rispetto dell'ordinamento, sul sito web dell'Ente, cura la qualità, l'integrità, la completezza, la tempestività, la comprensibilità delle informazioni riportate, la conformità ai documenti originali, nonché l'aggiornamento dei contenuti di propria competenza, e deve adottare ogni aggiuntiva forma di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'azione amministrativa, anche quando non richiesta dalle fonti di riferimento, se ritenuta opportuna e funzionale alle finalità dell'interesse pubblico sotteso ai principi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni, agevolando:
 - a) l'evidenza nei procedimenti, nei processi e nei prodotti amministrativi, anche con la redazione e pubblicazione di una o più carte dei servizi, nonché nelle eventuali verifiche attuate anche tramite customer satisfaction o interviste;
 - b) la chiarezza, l'obiettività e la precisione - con consistenza di motivazione, nonché ragioni di diritto e dei criteri predeterminati - che sottendono i provvedimenti e le

- proposte degli stessi;
- c) le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione;
 - d) l'implemento della comunicazione con il cittadino in genere, ma specificatamente quella finalizzata a rendere certezza della disamina delle proprie istanze, e chiarezza tempestiva dello stato dell'arte, compresa la non idoneità/procedibilità di quanto richiesto, tutte le volte che ciò sia consentito dalle caratteristiche dell'istanza/richiesta.
5. Le disposizioni comunali relative ai principi e all'applicazione degli stessi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni sono aggiuntive a quelle, generali e particolari, comprese le comunicazioni, disposte dalla normazione sovracomunale e alle quali l'Ente è tenuto.

DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI

1. L'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bergamo provvede a destinare risorse e strumenti per:
- a) Riordinare la disciplina della comunicazione interna ed esterna anche se necessario con fissazione delle regole di protocollazione e degli indirizzi ufficiali, in armonia e finalizzazione verso un complessivo percorso di transito dal sistema cartaceo a quello informatico.
 - b) Fornire la pubblicità degli indirizzi di PEC (posta elettronica certificata) cui il cittadino può rivolgersi, nei termini consentiti dalla legge, per trasmettere istanze e ricevere informazioni.
 - c) Assicurare accessibilità degli interessati, nei termini consentiti dalla legge, sui provvedimenti - procedimenti amministrativi propri, sullo stato delle procedure, relativi tempi e ufficio competente in ogni singola fase e comunque implementare la comunicazione con il cittadino, finalizzata a rendere certezza della disamina delle proprie istanze, e chiarezza tempestiva dello stato dell'arte, compresa la non idoneità/procedibilità di quanto richiesto, tutte le volte che ciò sia consentito.
 - d) Assicurare, in aggiunta alle pubblicità obbligatorie già normate da disposizioni specifiche, la pubblicazione nel sito web dell'Ente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti anche in materia di trattamento dati personali.
 - e) Assicurare appena possibile la pubblicazione permanente, sul sito web dell'Ente, dei dati concernenti, i relativi curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso professionale.
 - f) Assicurare gli obblighi di pubblicità riguardanti i conferimenti di incarichi e nomine a soggetti interni ed esterni all'Ente, riportando le componenti richieste dalla nonna, e assicurando le comunicazioni alle Autorità sovra comunali.
 - g) Armonizzare, con strumento regolamentare proprio per la parte non obbligatoriamente disposta dalla normazione dinamicamente vigente, la legislazione nazionale in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive.
 - h) Aggiornare permanentemente il proprio sito web, adeguandolo dinamicamente

nella forma e nei contenuti alle disposizioni normative, oltre che rendendo pubblici i dati relativi organigramma e consegne istituzionali, tipicità dei procedimenti, i termini per la loro conclusione e i relativi responsabili, l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata, i messaggi di informazione e di comunicazione, l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso, l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, e comunque implementando i contenuti previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale.

DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI ATTIVITÀ IN MATERIE O AMBITI A RISCHIO CORRUZIONE

1. Ciascun Responsabile della gestione, nelle materie o ambiti inerenti attività catalogate a rischio corruzione, è tenuto ad attenersi alle seguenti regole aggiuntive per quanto attiene trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni:
 - a) i procedimenti devono essere mappati in apposita schedatura interna da rendere disponibile a richiesta, ove dovranno registrarsi oggetto e data di ciascun evento del procedimento, nonché gli interventi correttivi, modificativi o straordinari, che dovessero rendersi necessari durante il suo sviluppo, fino al provvedimento finale;
 - b) in tutti i procedimenti che originano da procedure concorsuali e comparative, comunque denominate, e che determinano graduatorie tra più soggetti o istanti, provvisorie e/o definitive, le graduatorie medesime devono essere pubblicate, periodicamente aggiornate e comunque ostentate permanentemente fino al termine del relativo procedimento o della loro vigenza.
2. Le disposizioni inerenti obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni nelle materie o ambiti a rischio corruzione si applicano ai procedimenti in essere, aggiuntivamente alle procedure ordinarie e qualora vi siano tenuti soggetti nominati dall'Ente ma ad esso esterni, il sito web istituzionale dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bergamo ne ospiterà le relative pubblicazioni.

DISPOSIZIONI SPECIALI INERENTI ATTIVITÀ IN MATERIE O AMBITI A RISCHIO CORRUZIONE

1. Ciascun Responsabile della gestione cura l'attuazione dei principi e delle regole della trasparenza, quale garanzia del livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, con particolare riferimento ai procedimenti di:
 - a) autorizzazioni o concessioni;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - anche con

- riferimento alle modalità di selezione;
- c) concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a chiunque;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;
2. Per i procedimenti segnati al comma precedente, ciascun Responsabile della gestione competente per materia, è tenuto a proporre chiare e dettagliate regolamentazioni, anche in relazione alle procedure, ovvero l'integrazione o la modifica di quelle esistenti quando lacunose o di dubbia interpretazione, monitorandone costantemente l'efficacia e la congruità con i citati principi di legalità, integrità, trasparenza, pubblicità e diffusione.

DISPOSIZIONI SPECIALI INERENTI LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. Ciascun Responsabile della gestione, nell'ambito delle proprie competenze, deve rendere pubblici presso il sito web dell'Ente, nei procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, i seguenti dati:
- a) la struttura proponente;
 - b) l'oggetto del bando;
 - c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
 - d) l'aggiudicatario;
 - e) l'importo di aggiudicazione;
 - i) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
 - g) l'importo delle somme liquidate
2. Negli affidamenti senza gara, con o senza sondaggi esplorativi, i dati di cui al comma 1 e da pubblicare, sono integrati dai motivi che l'hanno determinata, dall'indicazione dei soggetti richiesti di proporre offerta e i termini del riscontro pervenuto.
3. I dati di cui ai commi precedenti sono pubblicati entro il 31 luglio e - in forma unica e aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno relativamente all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. In occasione delle suddette pubblicazioni, dovranno essere indicati - altresì e se non coincidenti con le informazioni già tracciate - gli accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Pubbliche Amministrazioni. Ciascuna pubblicazione è mantenuta disponibile sul sito dell'Ente per cinque anni consecutivi, aggiuntivi a quella di prima pubblicazione, nel rispetto delle condizioni poste a tutela della privacy.
4. Ferma restando ogni successiva dinamica normativa cui l'Ente si adatterà dinamicamente, il Responsabile del procedimento appositamente delegato, deve trasmettere in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

5. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti, annualmente, entro il mese di gennaio, l'Ente rende pubblico, nel sito web dell'Ente, l'elenco indicativo dei lavori, dei beni e delle forniture che si prevede appaltare nel corso dell'anno solare. La pubblicazione ha finalità di trasparenza, e non pregiudica le determinazioni dell'Ente, ancorché diverse dalle previsioni, a consuntivo.

DISPOSIZIONI SPECIALI INERENTI LE PROCEDURE DI CONCESSIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, CORRISPETTIVI, COMPENSI E VANTAGGI ECONOMICI

1. Ciascun Responsabile della gestione, nell'ambito delle proprie competenze, nei procedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, nonché in quelli relativi all'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati deve rendere pubblici presso il sito web dell'Ente, con link ben visibile nella homepage del sito istituzionale dell'Ente, nel formato di legge e che consenta la facile consultazione, i riferimenti che indichino:
 - a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
 - b) l'importo;
 - c) la nonna o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) il responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - l) il contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio; ed ove presenti
 - g) il progetto selezionato;
 - h) il curriculum del soggetto incaricato;
2. I dati di cui al comma precedente, ancorché già ostentati in ragione di altre disposizioni normative, sono comunque pubblicati, nel sito web dell'Ente, in apposita sezione, intitolata "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", se non diversamente stabilito dalla legge.

L'aggiornamento dei dati è permanente e i relativi prospetti recanti le informazioni da riportare, sono pubblicati con titolazione per data, del tipo "Sussidi e Corrispettivi - pubblicazione del _____". Al termine di ciascun anno i dati pubblicati vengono aggregati in un unico prospetto, sempre mantenente validi i collegamenti link, con titolazione per anno, del tipo "Sussidi e Corrispettivi - pubblicazioni dell'anno _____". Ciascuna pubblicazione è mantenuta disponibile sul sito dell'Ente per cinque anni consecutivi, aggiuntivi a quella di prima pubblicazione, nel rispetto delle condizioni poste a tutela della privacy.

IMPLEMENTO PERMANENTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Le regole di comportamento, cui è tenuto ciascun soggetto che agisce nel nome o nell'interesse dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bergamo, in qualsivoglia funzione e per qualsivoglia motivo, si rinvengono nei fondamentali del vivere civile e nell'ordinamento: presso l'Ente, dinamicamente e con effetto immediato, senza occorrenze provvedimenti per la loro applicazione, se non quando espressamente previsto.
2. Ciascun incaricato di una pubblica funzione, o incaricato a qualsiasi titolo, presso l'Ente o nel suo interesse o nel suo nome, ha l'obbligo di segnalare tutti i casi in cui è ritenuta negativamente esposta l'integrità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ordine, laddove ravvisi la compromissione o violazione, anche solo potenziale, dei principi rimessi nelle fonti permanenti del sistema anticorruzione.
3. Tutti gli obblighi di segnalazione, refertazione, e comunicazione comunque denominata, tracciati dalle fonti permanenti e dal Piano, si assolvono sotto propria personale responsabilità e in forma scritta.

COERENZA COMPORTAMENTALE E INCONFERIBILITÀ

1. Ai fini della compiuta e completa attuazione del PIANO, l'Ente tiene conto della coerenza comportamentale dei suoi soggetti, vagliando atteggiamenti e scelte, sia in relazione alle consegne richieste, sia alla quantità e qualità degli adempimenti e dei riscontri.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione informa con periodicità l'Ente su quanto adottato o indicato dai Consiglieri dell'Ordine, in relazione alla coerenza comportamentale.
3. L'Ente non esclude a priori, in presenza di responsabilità delle proprie individualità lavorative da assoggettare a verifica davanti all'Autorità giudiziaria, la costituzione in giudizio a tutela dell'interesse e dell'immagine pubblica.
4. Le osservazioni, sollecitazioni, contestazioni avanzate ai soggetti del PIANO, nell'ambito di quanto descritto ai commi precedenti, costituiscono elementi di valutazione ai fini delle rispettive responsabilità, ai fini della valutazione per gli aspetti direttamente richiesti dalla normazione vigente e, altresì, ai fini del conferimento o del mantenimento degli incarichi affidati o attribuiti dall'Ente.
5. È regolata dalla legge la materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi attribuibili dall'Ente, a proprio personale o a terzi, anche successivamente alla cessazione del servizio o dall'incarico, salva diversa aggiuntiva disciplina interna, ulteriore a quella rimessa nei vigenti regolamenti comunali, di cui si fa riserva.

ELEMENTI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA DEDICATA AL SISTEMA ANTICORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere destinato ad attività formativa e di aggiornamento periodico, sulle consegne a lui assegnate in ordine a quanto previsto dal Piano.

PUBBLICITÀ DEL PIANO

1. Il Piano è permanentemente pubblicato sul sito Web istituzionale dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Bergamo www.ordinechimicifisiciberghamo.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Disposizioni Generali.
2. In occasione della sua prima adozione sarà trasmesso a tutti i consiglieri in forza all'Ente, successivamente tenuti a verificarne autonomamente gli aggiornamenti sul sito web istituzionale.